



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 85/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69824** depositato in data 20.02.2025, proposto da **I. R. (OMISSIS)**, nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo, via del Bersagliere n. 8, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Catalano (pec: fabriziocatalano@pecavvpa.it) che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'avv. Luana Sineri (pec luanasineri@pecavvpa.it) giusta procura in atti;

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) gestione ex I.N.P.D.A.P., Direzione Generale Sede Roma, in persona del Presidente pro - tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21;

l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), gestione ex I.N.P.D.A.P., Direzione Provinciale di Palermo, in persona del Direttore pro - tempore, con sede in Palermo, Via Laurana n. 59.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza che attesta che nessuno è comparso.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare che il sig. R. I. ha diritto all’accredito dei contributi figurativi relativi al periodo di aspettativa sindacale non retribuita dal 30.04.2018 al 14.05.2019 parametrati alla retribuzione percepita da un dipendente con inquadramento area comparto ministeri nel profilo professionale di Assistente Giudiziario, Area Funzionale II, Fascia Economica F2. Conseguentemente, condannare l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare al sig. R. I. i contributi figurativi relativi al periodo di aspettativa sindacale non retribuita dal 30.04.2018 al 14.05.2019 parametrati alla retribuzione percepita da un dipendente con inquadramento area comparto ministeri nel profilo professionale di Assistente Giudiziario, Area Funzionale II, Fascia Economica F2. Disporre, se ritenuto opportuno, consulenza tecnica contabile per il calcolo della contribuzione figurativa”*. Il ricorso, al pari del decreto di fissazione di udienza, non risulta notificato alla controparte. Viceversa, in data 21.02.2025, è pervenuto atto di rinuncia agli atti del giudizio a firma dei procuratori dell’I. (muniti di procura speciale a rinunciare), recante la seguente motivazione: *“i sottoscritti avv. Luana Sineri e Fabrizio Catalano, nell’interesse del sig. I. R., dichiarano di rinunciare agli atti del ricorso*

iscritto al n. 69824 per la necessità di preventiva notifica dell'atto di diffida a provvedere ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b del D.lgs 174/2016". Così stando le cose, il giudizio va dichiarato estinto, posto che nell'ipotesi in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla controparte – per quanto pendente ex art. 5 c.p.c. con il deposito del mezzo introduttivo – non risulta necessaria l'accettazione incondizionata della controparte ex art. 110 c.g.c. letto in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 2 c.g.c. e 306 c.p.c. (Cass. n. 6850/2011; C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 185/2021/M; questa Sezione, sent. n. 242/2022, con richiami giurisprudenziali). Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 110 co. 7 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara estinto il giudizio;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **18 marzo 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 marzo 2025

Pubblicato il 20 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)